



IL TRIBUNALE DI ANCONA
2^a SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai

Sigg. Magistrati:

dott. Giuliana Filippello	Presidente e Relatore
dott. Francesca Ercolini	Giudice
dott. Maria Letizia Mantovani	Giudice

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Dato atto che con decreto del 22 settembre 2020 il Tribunale ha concesso alla società **C.C.A.L.T. DI AMBROGI CLAUDIO SRL IN LIQUIDAZIONE** il termine richiesto ai sensi dell'art. 161, 6° comma l.f., per il deposito del piano di concordato preventivo e della proposta ai creditori;

Considerato che con decreto del 2 dicembre 2020 l'iniziale termine è stato prorogato per sessanta giorni, pertanto fino al 23 gennaio 2021;

Atteso che in data 21 gennaio 2021 veniva depositata nuova istanza volta ad ottenere una seconda proroga del termine concesso;

Preso atto che pende nei confronti dell'impresa ricorrente domanda di fallimento depositata dal pubblico ministero e iscritta al n. 75/2020 r.g. pre-fall., per cui, in applicazione del chiaro disposto dell'art. 161, ultimo comma, l.fall. non può essere concessa ulteriore proroga del termine, per il deposito del piano e proposta di concordato preventivo ovvero di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 182bis l.fall.;

Rilevato che, prima dello scadere del termine assegnato, la società ha depositato rinuncia alla procedura, dichiarando che è stato verificato che non vi sono i presupposti per addivenire ad una ristrutturazione concordataria dei debiti;

Che all'udienza dell'11.2.2021, fissata per la declaratoria di inammissibilità, la società concordante, riportandosi alla rinuncia, ha insistito per l'archiviazione dell'istanza di fallimento specificando che vi è un socio

esterno che garantirebbe liquidità alla società e che permetterebbe in misura significativa il pagamento dei creditori per cui vi è l'intenzione di ripresentare nuova domanda di concordato pieno;

Che il PM, considerate le intenzioni della concordante, giudicate anche dal pre-commissario favorevoli al ceto creditorio, ha rinunciato alla domanda di fallimento e che da tale rinuncia discende l'improcedibilità della domanda;

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso proposto della Società **C.C.A.L.T. DI AMBROGI CLAUDIO SRL IN LIQUIDAZIONE** diretto a richiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e/o all'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Dichiara altresì l'improcedibilità della declaratoria di fallimento formulata dal PM.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio della II sezione civile del tribunale l'11.2.2021

Il Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello